

STATUTO

SENCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OLGINATE LC VIA CESARE CANTU'
47

Numero REA: LC - 427165

Codice fiscale: 04196670139

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

* I componenti convergono di autorizzare i nominati componenti del Consiglio di amministrazione, in via disgiunta fra loro, ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto le modificazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, nonché a provvedere a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza della società. _____

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai componenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e venti. _____

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, il presente atto consta di tre fogli per sei pagine sin qui. _____

F.to Aurora Cocco _____

F.to Jose Jijo _____

F.to Rose Mary Jacob _____

F.to Jidhin Joy _____

F.to Landoni Marco _____

F.to Michela Magni _____

F.to Puccio Ilenia Isabel _____

F.to Nivya Stephen _____

F.to Pasquali Raffaella _____

F.to Carolina Gentile Notaio _____

* * *

Allegato "A" al n. 44/31 di repertorio _____

STATUTO _____

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA _____

Articolo 1 – Denominazione _____

È costituita una cooperativa sociale, retta e regolata dalla L. 381/1991, dalle norme del Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, dalla disciplina speciale delle cooperative a mutualità prevalente, dal D. Lgs. 112/2017 e dal D. Lgs. 117/2017, con la denominazione _____

"SENCA Società Cooperativa Sociale per azioni." _____

Articolo 2 – Sede _____

La società ha sede in Olginate (LC). _____

Articolo 3 – Scopo mutualistico _____

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione delle attività previste dall'art. 1, comma 1 lett. a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. _____

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. _____

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., la cooperativa sociale è considerata società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c. _____

In ogni caso, è espressamente stabilito che la società: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due

punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La società può operare anche con terzi.

Articolo 4 – Oggetto

Considerato lo scopo mutualistico della società, essa si propone di rendere servizi sociali, attraverso il volontariato dei soci e il lavoro retribuito anche di non soci, nei limiti di legge.

La società ha per oggetto le seguenti attività, rientranti nelle previsioni dell'art. 1, comma 1 lett. a), legge 381/1991, ovvero la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e in particolare:

Nel settore socio sanitario

- a) presterà servizi ai malati terminali, assistenza a domicilio, presso ospedali, case di riposo o di cura, luoghi di villeggiatura, centri sociali o altro;
- b) presterà servizi di assistenza alle persone in stato di bisogno;
- c) presterà servizi medici o paramedici, prestazioni di psicologia e sociologia;
- d) presterà servizi di assistenza alla famiglia che si trova in gravi situazioni di disagio;
- e) effettuerà gestione di servizi di assistenza domiciliare, di servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione;
- f) promuoverà corsi di aggiornamento, qualificazione e formazione rispetto ai servizi specialistici dell'assistenza;
- g) effettuerà custodia, pulizia di luoghi di lavoro e abilitazioni;
- h) effettuerà gestione di trasporto per non autosufficienti e commissioni familiari e comunitarie;
- i) effettuerà tutti i servizi complementari all'assistenza attraverso la gestione di case vacanze, campeggi, alberghi o pensioni, mense, spacci, bar, ritrovi, gite culturali in relazione alle scuole, biblioteche, famiglie e centri culturali, favorendo gli aspetti sociali e privilegiando i giovani e i più bisognosi.

Nel settore culturale educativo

- a) effettuerà gestione e programmazione di laboratori autonomamente e in collaborazione con le scuole, le famiglie, gli enti pubblici e privati;
- b) promuoverà corsi di aggiornamento, qualificazione, formazione, semplice apprendimento nel campo culturale e dell'educazione;
- c) presterà servizi di orientamento al lavoro secondo l'individuazione dei talenti e le richieste di mercato;
- d) presterà adesione ad organizzazioni nazionali ed internazionali pubbliche o private che si prefiggono scopi sociali e culturali e il miglioramento della salute fisica, morale ed intellettuale dei giovani, delle donne, degli svantaggiati;
- e) effettuerà in proprio o per conto terzi la pubblicazione di periodici, sussidi didattici culturali, sussidi filmati, divulgazione degli stessi;
- f) promuoverà mostre, manifestazioni culturali per la qualificazione umana dei giovani, delle famiglie, dei soci, in osservanza agli scopi sociali.

Nel settore ludico e del tempo libero

- a) promuoverà forme innovative di vacanze per giovani, agriturismo, laboratori vacanze e gite culturali a favore di famiglie, anziani, bambini e infermi;

b) gestirà teatri, cinema, strutture per lo spettacolo, ricreazione e attività sportive anche all'aperto, luoghi e spazi di ritrovo infantile.

Inoltre, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico, altresì assumendo partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale. La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 e successive modificazioni. -

Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi la cooperativa potrà inoltre:

- avvalersi dei contributi e delle previdenze pubbliche previste dalla normativa vigente nonché da quella istituenda;

- accettare finanziamenti da parte dei soci, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea;

- accettare contributi e donazioni da privati.

La società potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. (Associazione Temporanea d'Impresa), o tramite altre formule, enti, associazioni e procedure, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Articolo 5 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

..... SOCI E CAPITALE SOCIALE

Articolo 6 – Numero, requisiti e qualifiche dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci:

- cooperatori, che concorrono allo svolgimento dell'attività sociale svolgendo la propria attività lavorativa e di collaborazione, ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità. Possono rivestire la qualifica di soci cooperatori anche le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 L. 381/1991, nelle misure previste dalla legge;

- fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;

- volontari, che prestano la loro attività lavorativa e di collaborazione gratuitamente, ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 2 L. 381/1991 13, commi 2 e 2-bis D.Lgs. 112/2017. Resta inteso, in particolare, che il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la cooperativa deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori;

- sovventori, ai sensi dell'art. 4 L. 59/1992.

Qualunque sia la qualifica, tutti i soci devono essere giuridicamente capaci, nonché idonei, per capacità e competenze, a perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività della società.

In nessun caso possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la società, nonché coloro che prestano

lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo per questi ultimi specifica autorizzazione degli amministratori che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e/o di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto. Sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci, in presenza delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dalla legge.

Articolo 7 – Categoria speciale di soci.....

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione. Al termine del periodo fissato dal Consiglio di Amministrazione, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 13 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 8 – Domanda di ammissione.....

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di

amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: _____

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax; _____
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta; _____
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; _____
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo art. 44. _____

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: _____

- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax; _____
- g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; _____
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. _____

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato, nel pieno rispetto del principio di non discriminazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. _____

Il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. _____

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. _____

Il Consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. _____

In considerazione della posizione giuridica dei soci cooperatori di lavoro, titolari dell'ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione dei soci stessi ed il relativo trattamento economico e normativo possono essere disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci, fermo restando che ai soci cooperatori di lavoro deve essere riconosciuto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 81/2015. _____

Articolo 9 – Obblighi dei soci _____

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione: _____
 - del capitale sottoscritto; _____
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; _____
 - dell'eventuale sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione; _____
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; _____
- c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa. _____

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. _____
Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. _____

Articolo 10 – Azioni _____

Il capitale sociale è variabile ai sensi di legge ed è diviso in azioni nominative del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). _____
La cooperativa, ai sensi dell'art. 2436, comma 1, c.c. ha facoltà di non emettere i titoli azionari. _____
Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla sede legale della società. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. _____
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. _____

Articolo 11 – Perdita della qualità di socio _____

La qualità di socio si perde: _____
- per recesso, esclusione, liquidazione giudiziale e per causa di morte, se il socio è persona fisica; _____
- per recesso, esclusione, scioglimento e liquidazione giudiziale, se il socio è una persona giuridica o un ente anche non dotato di personalità giuridica. _____

Articolo 12 – Recesso del socio _____

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: _____
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; _____
b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali; _____
c) abbia notevoli difficoltà di trasferimento dal proprio luogo di residenza alla zona dove opera la cooperativa. _____
Il recesso non può essere parziale. _____
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società indirizzata alla sede legale. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio come risultante dal libro soci, il quale socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può avvalersi del meccanismo di cui al successivo art. 44. _____
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. _____
Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, gli amministratori potranno, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci. _____

Articolo 13 – Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 2531 c.c., può aver luogo:

- 1) per inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti interni, da deliberazioni degli organi sociali o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
- 2) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- 3) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.
- 4) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, oppure non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- 5) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 6) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.;
- 7) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 8) qualora l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- 9) qualora venga a trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6, fatta salva l'ipotesi in cui sia intercorsa apposta autorizzazione degli amministratori per il caso in cui essa è ammessa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio del socio, come risultante dal libro soci.

Contro la deliberazione di esclusione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio può attivare il meccanismo previsto dal successivo art. 44.

In ogni caso, qualora la causa di esclusione consista in un inadempimento del socio, è necessario che si tratti di grave inadempimento e che il socio da escludere sia previamente diffidato ad adempiere. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 14 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni, da richiedersi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della società, secondo le disposizioni dell'articolo seguente. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione degli Amministratori che ne accertano i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza dei requisiti, si deve procedere alla liquidazione delle azioni secondo l'articolo seguente.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante

comune ai sensi dell'art. 2347 c.c.

Articolo 15 – Liquidazione delle azioni

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto alla liquidazione delle azioni.

La liquidazione delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 16 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati
Il diritto a ottenere la liquidazione delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 13, numeri 1), 2) e 3) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 c.c.

Salvo diversa e motivata decisione degli amministratori, alla deliberazione di recesso, di decadenza o esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa, ferma restando ogni applicabile disposizione di legge.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società i successori del socio defunto.

..... SOCI SOVVENTORI

Articolo 17 – Soci sovventori

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 L. 59/1992.

Articolo 18 – Conferimenti e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale.

Articolo 19 – Alienazione delle azioni dei soci

Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della società, il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio del socio come risultante dal libro soci.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 21.

Articolo 20 – Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 21 – Diritti dei soci sovventori

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
- 1 voto fino a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) e fino a Euro 10.000,00 (diecimila/00) di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre Euro 10.000,00 (diecimila/00) e fino a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre Euro 15.000,00 (quindicimila/00) e fino a Euro 20.000,00 (ventimila/00) di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre Euro 20.000,00(ventimila/00) di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

- e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 22 – Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi, così come enunciato negli articoli seguenti.

Articolo 23 – Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la cooperativa può emettere, nei limiti di legge, azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 2354 c.c., la denominazione "azione di partecipazione cooperativa".

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

a) l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
b) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;

c) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo la modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello Statuto e degli atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 24 – Assemblea speciale

L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera: --

a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

d) sugli altri oggetti di interesse comune.

L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 5, comma 3, L. 59/1992.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall'articolo 2516 del codice civile e di ottenerne estratti; ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnare le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

Articolo 25 – Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta nei casi e secondo le modalità di cui al precedente art. 12.

Articolo 26 – Emissione obbligazioni

La Cooperativa può emettere prestiti obbligazionari ai sensi degli artt. 2410 ss c.c.

..... ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 27 – Convocazione

L'assemblea può essere convocata da ciascun amministratore.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata inviata al domicilio risultante dal libro soci o messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo riportato nel libro soci.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Articolo 28 – Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano legittimati verso la società, ai sensi dell'art. 2538 c.c.

Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'assemblea dei soci potrà svolgersi anche con ogni singolo partecipante, ivi compreso il presidente dell'assemblea, collegato da remoto in audio video conferenza; nel luogo di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria e salvo altresì quanto previsto nel penultimo comma del presente articolo, dovranno trovarsi il segretario o il notaio verbalizzante. In ogni caso, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente

mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'assemblea.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di un solo voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.

Per quanto non diversamente disposto l'intervento o il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 29 – Presidente e verbalizzazione.....

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa e sottoscritto da lui stesso oltreché dal Presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 30 – Maggioranze e votazioni.....

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

.....ORGANO AMMINISTRATIVO.....

Articolo 31 – Numero, durata e compenso

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, eletti dall'assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione deve essere nominati fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli altri amministratori, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 112/2017, devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i membri del collegio sindacale a norma dell'art. 2399 c.c.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci, sino a un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Relativamente alla cessazione e alla sostituzione degli amministratori, si applicano gli articoli 2385 e 2386 c.c.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sottoforma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, tenendo conto

dell'importo complessivo per la remunerazione eventualmente stabilito dall'assemblea ai sensi del comma precedente.

Articolo 32 – Presidente e Consiglio di amministrazione.....

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, a mezzo lettera raccomandata inviata al domicilio risultante dal registro delle imprese o messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo comunicato alla società, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i componenti effettivi dell'organo di controllo.

Ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione potrà svolgersi anche con ogni singolo partecipante, ivi compreso il Presidente, collegato da remoto in audio video conferenza; nel luogo di convocazione, salvo che si tratti di riunione ai sensi del decimo comma del presente articolo e salvo altresì quanto previsto nel precedente comma del presente articolo, dovranno trovarsi il segretario o il notaio verbalizzante. In ogni caso, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione può delegare nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione o parte di essi, a uno o più amministratori

delegati nonché a un comitato esecutivo.
In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento del Consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in materia di società cooperative e in materia di società per azioni.
Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'art. 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Articolo 33 – Rappresentanza
La rappresentanza spetta al presidente del Consiglio di amministrazione, al vicepresidente se nominato, ai singoli consiglieri delegati se nominati e nei limiti dei poteri agli stessi conferiti, e al presidente del comitato esecutivo se nominato, negli stessi limiti.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

.....ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....
Articolo 34 – Organo di controllo e revisione legale dei conti
La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.
I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
I sindaci, oltre agli altri compiti di legge, attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 112/2017.

Articolo 35 – Revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, oppure ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempreché non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.
L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso, se non nel rispetto dei limiti e dei requisiti stabiliti dalla legge.

PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE – VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE

Articolo 36 – Elementi costitutivi
Il patrimonio della società è costituito:
1. dal capitale sociale, che è variabile;
2. dalla riserva legale;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni;
4. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 37 – Vincoli sulle azioni e loro alienazione
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute

con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della società, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 8, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio del socio come risultante dal libro soci.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può avvalersi del meccanismo di cui al successivo art. 44.

BILANCIO E RISTORNI

Articolo 38 – Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, c.c. ...

La cooperativa redige e pubblica, nei modi di legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 112/2017.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 L. 59/1992;
- e) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La società può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 39 – Ristorni

Gli amministratori, in sede di redazione del progetto di bilancio di esercizio, possono appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno,

nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore nominale delle azioni in circolazione;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TRASFORMAZIONE – FUSIONE – SCISSIONE – TRASFERIMENTO

D'AZIENDA E DEVOLUZIONE

Articolo 40 – Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio.....

La trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento di una attività d'impresa di interesse generale e la devoluzione del patrimonio sono regolate dalla disciplina del codice civile e, in quanto applicabile, dal disposto dell'art. 12 D.Lgs. 112/2017.

Articolo 41 – Procedure concorsuali

In caso di insolvenza, la cooperativa è assoggettata alle procedure concorsuali previste dalla legge.

Articolo 42 – Nomina liquidatori

In caso di scioglimento della società, da qualsiasi motivo determinato, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 43 – Devoluzione patrimonio

Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati e non ancora distribuiti, dovrà essere devoluto secondo le disposizioni previste dagli articoli 11 e 20 della L. 59/1992 e, in quanto compatibile, secondo quanto risposto all'art. 12, comma 5, D.Lgs. 112/2017.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 44 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale devono essere devolute ad arbitri.

La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, qualunque sia la loro qualifica, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia, nonché per i titolari di strumenti finanziari ove emessi dalla società.

Sono altresì soggette alla disciplina della presente clausola anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, a seguito dell'accettazione dell'incarico e purché abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Sono escluse, dall'applicazione della presente clausola, le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il collegio arbitrale dovrà essere composto di tre membri, da scegliersi fra gli esperti di diritto e di settore, nominati dalla Camera Arbitrale e di conciliazione della cooperazione, che dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

In caso di mancata designazione degli arbitri entro 30 (trenta) giorni, la nomina è richiesta,

da qualunque interessato, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. _____

Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto, entro 180 (centoottanta) giorni dall'accettazione dell'incarico da parte di tutti gli arbitri. Il collegio arbitrale avrà sede presso il domicilio professionale del Presidente del Collegio o nel diverso luogo che venisse determinato dal collegio medesimo. _____

Il lodo è impugnabile, anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, quando il collegio arbitrale per decidere abbia conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. _____

Le spese di funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate da tutte le parti coinvolte, con vincolo di solidarietà. _____

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI _____

Articolo 45 – Regolamenti _____

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee ordinarie. _____

Articolo 46 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione _____

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. _____

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa: _____

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; _____
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; _____
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; _____
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. _____

F.to AURORA COCCO _____

F.to JOSE JIJO _____

F.to ROSE MARY JACOB _____

F.to JIDHIN JOY _____

F.to LANDONI MARCO _____

F.to MICHELA MAGNI _____

F.to PUCCIO ILENIA ISABEL _____

F.to NIVYA STEPHEN _____

F.to PASQUALI RAFFAELLA _____

F.to Carolina Gentile Notaio _____